

# COMUNE DI ASSORO

# PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 02/03/2018

Oggetto: Distruzione carcasse di ovini mediante infossamento. Ditta Bannò Angela

#### **IL SINDACO**

**VISTO** il verbale redatto dal Dott. Acciaro Vincenzo, Veterinario dell'ASP 4 di Enna, Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio Sanità Animale, del 18.02.2018, pervenuto a questo Ente in data 28.02.2018, prot. n. 1729, con il quale è stato accertato, presso l'Azienda agricola del Signora Bannò Angela, Codice azienda IT003EN003, sita in questa Contrada Pozzo, il decesso di n. 7 ovini, recanti le seguenti marche auricolari ed i rispettivi boli endoruminali: IT086000-307319-307311-307309-307255-307251-307246-160124,

sopravvenuto per intossicazione da oxalis acetosella, le cui carcasse si presentano in avanzato stato di putrefazione, ragion per cui si autorizza lo smaltimento delle stesse mediante infossamento in loco;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa sopra indicata mediante interramento come previsto dal D.Lgs. n. 508/92;

### VISTI:

- La relazione idrogeologica ambientale;
- il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2,3,4 del D. Lgs. 14.12.1992 n. 508 con s.m.i.;
- il D.M. 26.03.1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29.09.2000 art. 3 e art. 6, comma 3, che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera A-C-D-E del succitato decreto legislativo 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli art. 50 e 54 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.M. sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- I'O.A.EE.LL.;

## **ORDINA**

Al Signora Bannò Angela, nata ad Assoro (EN) il 28.07.1960 ed ivi residente in Via Mercè, n. 48 - codice aziendale IT003EN003, l'immediata distruzione delle carcasse degli animali in premessa individuati, mediante sotterramento delle stesse in terreno adeguato onde evitare contaminazione delle falde acquifere e/o

danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Le stesse, prima del sotterramento, devono essere cosparse di idoneo e abbondante disinfettante.

La presente ordinanza viene notificata all'interessata per gli opportuni adempimenti.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

**BERTINI GIUSEPPE**